Codice O.Re.Co. 10136

ORIGINALE

CITTA' DI MARTINENGO

DELIBERAZIONE N.26
DEL 29-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA COMPONENTE COMMERCIALE PGT TITOLO III PARTE 1^ E PARTE 2^.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 in Martinengo e nella sala delle adunanza.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta , di Prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nozza Paolo	**P**	**Merisio Valeria**	**P**
Mazzoleni Monica	**P**	**Martinelli Jessica**	**A**
Tomasoni Pierina	**P**	**Manenti Luigi**	**P**
Merisio Simone	**P**	**Belotti Adriana**	**P**
Taramelli Luca Emanuele	**P**	**Plebani Fabrizio**	**P**
Recanati Roberto	**P**	**Bani Elvira**	**A**
Signorelli Santino	**P**	**Locatelli Maurizio**	**P**
Bassani Omar	**P**	**Cividini Danilo**	**A**
Seghezzi Mario	**P**		

Totale Presenti	**14**
Totale Assenti	**3**

Assessori esterni:

Manaresi Carlo	**A**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Di Piazza DOTT.SSA Annalisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nozza AVV. Paolo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

COMUNE DI MARTINENGO

RIASSUNTO

Con la presente deliberazione il Consiglio Comunale, al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo e consentire agli uffici, nonché agli operatoti titolari di spettacoli viaggianti (es. giostrai), di operare senza incertezze, decide di fornire l'interpretazione autentica della disposizione, relativa all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante nel territorio comunale. La norma comunale di riferimento (c.d. componente commerciale) sembra, infatti, come oggi formulata, praticamente escludere la possibilità di installare giostre e giochi "che non abbiano rilevanza storica e artistica". Quindi, ad esempio, non sarebbero ammessi su tutto il territorio, gonfiabili, trenini ecc. Con questa delibera il consiglio comunale chiarisce che, per quanto mal formulata, la norma deve leggersi nel senso che le limitazioni esistono solo in luoghi con particolare rilevanza storico e artistica, con ciò non escludendo del tutto la possibilità di impiantare i più comuni divertimenti per bambini. .

Il Responsabile del Settore 6°
- S.U.A.P. e LL.PP.-

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale di Martinengo con deliberazione n. 6 del 12.03.2015 ha adottato la Componente Commerciale al P.G.T. titolo III parte 1^ e 2^ e successivamente ha approvato la stessa con deliberazione n. 53 del 05.08.2015;

- nella Componente Commerciale di cui al punto precedente il territorio di Martinengo è ripartito in 7 aree di localizzazione la cui osservanza è tassativa per l'esercizio di attività economiche;

- all'interno dell'area 1 nucleo di antica formazione (zona 1 vallo Colleonesco e zona 2 ambito esterno al vallo) e dell'area 6 ambito residenziale con interesse storico (frazione Cortenuova di Sopra) è previsto che "*Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono ammesse solo in particolari ricorrenze e comunque solo quelle per il divertimento dei bambini con rilevanza artistica o storica"*;

- la norma è scritta in modo che può fare sembrare che la volontà del Consiglio Comunale sia stata quella di consentire installazioni di spettacolo viaggiante solo se le stesse installazioni abbiano rilevanza artistica e storica, in tal modo impedendo su tutto il territorio comunale l'installazione di gonfiabili, trenini ecc.

RITENUTO che tale interpretazione sia chiaramente ed eccessivamente limitativa e non corrispondente alla reale volontà del Consiglio Comunale;

PREMESSO che:

- è interesse dell'Amministrazione Comunale fornire l'interpretazione autentica della norma citata al fine di dirimere ogni dubbio residuo e consentire agli uffici nonché ai titolari di attività dello spettacolo viaggiante di operare senza incertezze;

- trattandosi di una rettifica consistente in un'interpretazione autentica della normativa approvata, la stessa risulta essere ricompresa fra quelle contemplate all'art. 13, comma 14 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;

RITENUTO di interpretare in maniera autentica la norma citata nel senso che la definizione "con rilevanza artistica e storica" non debba essere intesa in riferimento alle attrazione dello spettacolo viaggiante ma alla caratteristica dell'area di insediamento;

RICORDATO inoltre che l'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 impone ai consiglieri comunali l'obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione dei piani urbanistici nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore stesso e/o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e la Legge Regionale n. 12/2005 e smi;

ACQUISITO il parere favorevole alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 6° – S.U.A.P. e LL.PP., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo
2. di interpretare in maniera autentica la norma citata nel senso che la definizione "con rilevanza artistica e storica" non debba essere intesa in riferimento alle attrazione dello spettacolo viaggiante ma alla caratteristica dell'area di insediamento;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 12/2005 la presente deliberazione, corredata degli atti, sarà depositata presso la Segreteria Comunale in libera visione e inviata, per conoscenza, alla Provincia ed alla Giunta Regionale e acquisteranno efficacia a seguito di pubblicazione, sul BURL della Regione Lombardia, dell'avvio di approvazione e di deposito;
4. di demandare al Responsabile del Settore S.U.A.P. e LL.PP e del Responsabile del Settore Affari Generali ciascuno per le proprie competenze di dare seguito alla presente deliberazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs.vo 267/2000.

Il Responsabile del Settore 6° - S.U.A.P. e LL.PP.
Arch. Mauro De Simone

COMUNE DI MARTINENGO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la breve relazione del Segretario comunale;

UDITI i seguenti interventi:

del Consigliere LOCATELLI Maurizio appartenente al gruppo consiliare "E' ora di fare – Maurizio Locatelli Sindaco – Lista civica" il quale dichiara che l'interpretazione autentica è fuorviante. La norma non può in alcun modo essere interpretata come indicato. Evidenzia come sia necessario attivare una procedura per cambiare il contenuto dell'articolo;

del Consigliere PLEBANI Fabrizio appartenente al gruppo consiliare "Lista civica con Adriana Belotti per Martinengo" il quale ritiene invece che l'interpretazione chiarisca molto bene il senso della norma;

del Segretario comunale il quale ritiene che l'interpretazione proposta sia quella che corrispondente alla volontà del Consiglio Comunale diversamente la norma stessa sarebbe eccessivamente limitativa. Tuttavia specifica che solo il consiglio comunale può chiarire quale fosse il suo vero intento: se l'intento originario era veramente quello di impedire gli spettacoli viaggianti, allora è necessario procedere con una variante alla componente commerciale, con i conseguenti tempi. Se, invece, la norma è mal formulata e il consiglio intendeva dire veramente un'altra cosa, come parrebbe anche per il fatto che da sempre si ammettono spettacoli viaggianti nelle occasioni più rilevanti, quali le sagre, l'autunno martineghese ecc.; allora è possibile rimediare con lo strumento della interpretazione autentica;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto, qui riportata integralmente;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di poter procedere con la votazione;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti	n° 14
Favorevoli	n° 13
Contrari	n° 1 (Locatelli Maurizio)
Astenuti	n°

COMUNE DI MARTINENGO

delibera

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti	n° 14
Favorevoli	n° 13
Contrari	n° 1 (Locatelli Maurizio)
Astenuti	n°

COMUNE DI MARTINENGO

Pareri

Il sottoscritto DE SIMONE MAURO, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267 in data 18.08.2000, esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolaria' Tecnica** della presente deliberazione.

Data: 18-04-16

Il Responsabile del Settore
DE SIMONE MAURO

Codice O.Re.Co. 10136

ORIGINALE

COMUNE DI MARTINENGO

IL PRESIDENTE
Nozza AVV. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Piazza DOTT.SSA Annalisa

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Martinengo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PESCALI DOTT. PIER LUIGI

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO
AI SENSI DELL'ART. 126 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge,

☐ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Martinengo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PESCALI DOTT. PIER LUIGI